

*gnore* contenente il passo di Luciano non ha certamente il carattere di opera d'arte.

Il fatto poi che il Notari non scelse altri brani che quelli già pubblicati, mentre ben altri egualmente e più osceni avrebbe potuto raccoglierne nella stessa opera di Luciano, può costituire una ulteriore indiretta conferma delle sue giustificazioni.

Il Tribunale di fronte a ciò rimane assai perplesso nella esistenza del concorso del dolo, nel senso che il Notari potesse credere lecita la riproduzione di quei brani ma non può d'altronde ammettere come verità assodata che il Notari medesimo abbia agito con quella perfetta buona fede che elimina il dolo e per conseguenza il reato.

Le note idee del Notari in fatto di morale, di pudore, di convenienze sociali, la irriverenza e il disprezzo che egli ostenta per la legge e per i Magistrati, anche i più alti e i più degni, cui incombe il dovere di applicarla, la intonazione generale dello scritto, la minuziosa cura nel moltiplicare esemplificazioni oscene e scurrili sono elementi a lui sfavorevoli, che lasciano luogo a dubitare seriamente della sincerità delle sue intenzioni e della rettitudine del fine che egli afferma di essersi proposto con lo scritto incriminato.

Che tutto quanto si è ritenuto a giustificazione del Notari giova evidentemente al coimputato Borghi.

Che ammessa l'esistenza del reato nella obiettività gli stampati sequestrati vogliono essere confiscati a senso del disposto dell'articolo 36 capoverso del Codice penale.